

Comune di Sissa Trecasali
Provincia di Parma

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 11 SETTEMBRE 2014

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 27.04.2015

SOMMARIO

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Articolo 2 – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TRIBUTO
- Articolo 3 – RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
- Articolo 4 – SOGGETTO ATTIVO

TITOLO 2 – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Articolo 5 – PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- Articolo 6 – SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
- Articolo 7 – SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI
- Articolo 8 – ESCLUSIONI ED ESENZIONI DAL TRIBUTO

TITOLO 3 – TARIFFE

- Articolo 9 – COSTO DI GESTIONE
- Articolo 10 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
- Articolo 11 – PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- Articolo 12 - UTENZE DOMESTICHE
- Articolo 13 – UTENZE NON DOMESTICHE
- Articolo 14 – SCUOLE STATALI
- Articolo 15 – TRIBUTO GIORNALIERO
- Articolo 16 - TRIBUTO PROVINCIALE

TITOLO 4 – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Articolo 17 - RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Articolo 18 – RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
- Articolo 19 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE UTILE PER CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI
- Articolo 20 – CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

TITOLO 5 – DICHIARAZIONE , ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Articolo 21 - DICHIARAZIONE
- Articolo 22 – ACCERTAMENTO
- Articolo 23 - RISCOSSIONE
- Articolo 24 – RISCOSSIONE COATTIVA
- Articolo 25 – SOMME DI MODESTA ENTITA' (IMPORTI MINIMI)
- Articolo 26 – RIMBORSI
- Articolo 27 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- Articolo 28 – FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Articolo 29 – SANZIONI ED INTERESSI
- Articolo 30 – CONTENZIOSO

TITOLO 6 - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 31 – NORME TRANSITORIE E FINALI
- ALLEGATO A
- ALLEGATO B

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI).
2. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC), limitatamente alla componente relativa alla Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le componenti IMU e TASI sono disciplinate in separati e specifici regolamenti.
4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.
5. La tariffa del tributo comunale è conforme alle disposizioni contenute ne D.P.R. 158/1999.
6. Per quanto non disciplinato da questo regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Gestione e classificazione del tributo

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successivi modificazioni ed integrazioni e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili, approvato con delibera dell'Autorità d'Ambito (Ato) di PARMA del 29 novembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Articolo 3 – Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato B provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

Articolo 4 – Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo stesso.

TITOLO 2 – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 6 – Soggetti passivi e responsabili dell’obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto dagli occupanti o in alternativa dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 7 – Superficie degli immobili

1. Fino alla completa attuazione delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 647, della legge n. 147/2013, che prevede l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all’80% per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte od iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.
2. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti sulla stessa. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato e, per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
3. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un’attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all’attività da quella dedicata all’uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
4. Fino all’attuazione delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 647 della Legge n. 147/2013, per l’applicazione della TARI, si considerano le superfici già dichiarate od accertate ai fini dei precedenti rilievi. In ogni caso il soggetto passivo od il responsabile dell’obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo art. 21, se le superfici già dichiarate od accertate ai fini del prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Articolo 8 – Esclusioni ed esenzioni dal tributo

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

- b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
 - c) le unità immobiliari non occupate e sprovviste delle utenze di pubblici servizi prestati in rete. Per le utenze domestiche, l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Resta invece escluso dall'applicazione del tributo l'appartamento in alcun modo utilizzato né occupato che, simultaneamente, è privo di energia elettrica, di mobili, cose e suppellettili, ma che per cause strutturali ed edilizie, rimane allacciato all'utenza condominiale di acqua e/o gas;
 - d) le soffitte, i ripostigli, gli stenditoi, le lavanderie, le legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - e) le aree scoperte pertinenziali e accessorie a civili abitazioni, i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - f) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - g) i locali e le aree di fatto non utilizzati poiché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori o, se antecedente, non oltre la data dell'effettivo utilizzo/occupazione;
 - h) i fabbricati danneggiati, non agibili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e sempreché non siano occupati;
 - i) gli edifici o loro parti in cui sono esercitati pubblicamente i culti ammessi nello stato, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le liturgie e le funzioni religiose;
3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
- a) i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti o per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;
 - c) i locali e le aree o le porzioni di essi ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi;
 - d) i locali e le aree ove si formano rifiuti non assimilati agli urbani, esclusi dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori;
4. Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione nonché essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. L'esclusione dal tributo decorre dalla data di presentazione della denuncia originaria o di variazione completa di idonea documentazione.
5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo in esecuzione di questo articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
6. Sono esenti dal pagamento del tributo i locali e le aree scoperte:
- a) di proprietà comunale o dal comune detenuti o occupati a qualunque titolo, adibiti all'esercizio di funzioni, attività e servizi istituzionali e/o comunque da esso direttamente gestiti;

TITOLO 3 - TARIFFE

Articolo 9 – Costi di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti (TARI) è istituito per la copertura integrale di costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani che viene redatto annualmente dal comune ed approvato dal Consiglio comunale e dall'ATERSIR (Agenzia Territoriale Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti).

Articolo 10 – Determinazione della tariffa

1. Il Consiglio comunale approva le tariffe della tassa, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe della tassa, devono essere determinate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal comune (anche sulla scorta dei dati forniti dai soggetti che svolgono il servizio stesso) ed approvato dall'ATERSIR (Agenzia territoriale Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti) e dal Consiglio comunale stesso.
2. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento, di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le tariffe sono determinate sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica e applicate ai soggetti passivi, sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'amministrazione comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia di utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.
6. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata in attuazione del comma precedente, l'amministrazione comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, così come disciplinato dagli allegati 1 e 2 del DPR 27 aprile 1999, n. 158, quindi mediante l'applicazione dei coefficienti ivi previsti.

Articolo 11 – Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, nel numero degli occupanti l'abitazione o in qualunque altro elemento o dato che comporti un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, o la relativa comunicazione siano prodotte entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 12 – Utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del comune all'1 gennaio di ciascun anno di riferimento, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (come per le esempio le colf che dimorano presso la famiglia).
5. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
6. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 1 unità.
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dalla data in cui si verifica l'evento con regolazione a consuntivo.

Articolo 13 –Utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. Alle attività di bed & breakfast per i locali ed aree comuni utilizzati per il soggiorno degli ospiti, nonché per le camere viene applicata la tariffa "albergo senza ristorante".

Art. 14 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo sui rifiuti (TARI).

Art. 15 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
La misura tariffaria applicabile è quella corrispondente alla categoria di attività non domestica svolta ed è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al **75%**. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per i giorni di effettivo svolgimento della manifestazione. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale. Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali ed aree utilizzate per lo svolgimento di attività sportiva o di manifestazioni socio – culturali o del tempo libero (festival, concerti, luna park, raduni ecc.) potrà essere effettuato a seguito di specifici contratti tra il promotore della manifestazione ed il gestore del servizio che dovranno essere prodotti ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni ed in tal caso il tributo è assorbito dal contratto stesso. In mancanza di stipula di detto contratto si applicherà quanto previsto in materia di tributo giornaliero.

Articolo 16 – Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della parte tassa del tributo.

TITOLO 4 – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 17 - Riduzioni del tributo utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) **abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale** od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: **riduzione del 20%** ;
 - b) **abitazioni occupate da soggetti che risiedano** o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, **all'estero: riduzione del 20 %**;
 - ** c) per i locali condotti da Organizzazioni non lucrative di utilità sociale – **ONLUS** – di cui all'art. 10 del D. Lgs.vo n. 460 del 04.12.1997, è disposta **la riduzione del 20% del tributo**";.

d) **per i locali ad uso abitazione occupati direttamente da persone sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti o in condizioni di accertata indigenza**, ovvero quando il nucleo è assistito in modo permanente dal Comune, oppure in condizioni di grave difficoltà economica e sociale ancorché non assistito permanentemente dal Comune, il responsabile del tributo procede **ad esenzione o riduzione, nella misura massima del 50%**, alle seguenti condizioni:

- domanda dell'interessato attestante l'assistenza esercitata dal Comune o comunque lo stato di disagio socio-economico o la particolare situazione in cui versì, anche temporaneamente, il nucleo familiare;
- relazione scritta dall'assistente sociale del Comune attestante la situazione socio-economica del nucleo e contenente ogni indicazione utile all'accertamento del caso.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

4. **Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici** ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica **una riduzione del 15%**. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 novembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore (documentazione fiscale o fotografica).

Articolo 18 – Riduzioni del tributo utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa della classe di attività corrispondente alle utenze si applica in misura **ridotta del 20 %** (intera tariffa) ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 183 giorni nell'anno solare .

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La riduzione di cui al presente articolo si applica, a pena di decadenza, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

Art. 19 – Determinazione della superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1. Per le utenze non domestiche, in applicazione dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Ai sensi della medesima normativa, la continuità e prevalenza della parte di area dove si producono rifiuti speciali non assimilabili, ai sensi del regolamento di gestione rifiuti vigente, è determinata dalla presenza in essa di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta ed esclusiva la produzione del rifiuto speciale, con esclusione delle parti dell'area dove vi è la presenza di persone. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo.

3. La parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio di attività produttive ed individuata dalla presenza di materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera rifiuti speciali non assimilabili, è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo. Sono invece assoggettate al tributo le aree dei magazzini destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti di area dove vi è presenza di persone.
4. In particolare in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, essa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, anche per la presenza di personale o per la particolare attività esercitata, la superficie stessa è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

TIPO DI ATTIVITÀ	DETASSAZIONE
Ambulatori medici e dentistici	20%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	20%
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole	30%
Gommisti	15%
Elettrauto	30%
Caseifici	30%
Officine di carpenteria metallica	30%
Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere	30%

5. Per le attività sopra citate, nonché per eventuali attività artigianali o industriali con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 4, il funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
6. Le predette riduzioni saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza delle condizioni suddette. Le stesse hanno efficacia dalla presentazione della domanda completa e documentata.
7. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
8. Per il calcolo della superficie imponibile verranno utilizzati i dati presentati dal contribuente negli anni precedenti e applicate le riduzioni di superficie già in essere, che tengono conto dei criteri di cui sopra, salvo quanto stabilito dall'art. 21 in merito all'obbligo di dichiarazione.
9. Il Comune potrà in ogni momento procedere all'accertamento delle superfici assoggettabili al tributo.

Art. 20 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni od agevolazioni, ciascuna di essa opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni od agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 21 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine di 90 giorni in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo o in relazione al giorno in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in questo caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito al comma precedente.
3. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, se sussiste, nonché tutti i dati richiesti nel modello di dichiarazione predisposto dal Servizio Tributi comunale.
4. La dichiarazione deve essere consegnata al Servizio Tributi, o all'Ufficio Protocollo. La consegna dovrà avvenire: o a mano, o a mezzo posta ordinaria, o a mezzo fax o mediante posta elettronica e si intende consegnata dal giorno in cui il suo contenuto è conoscibile dagli uffici stessi.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani (t.a.r.s.u.), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento e per l'applicazione alla TARI.

Articolo 22 – Accertamento

1. Le attività di accertamento della tassa, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune di Sissa Trecasali.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23 marzo 1998, n. 138.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti. Il comune può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi.

Articolo 23 – Riscossione

1. Il versamento da parte dei contribuenti della TARI dovrà essere effettuata secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997 e cioè tramite modello F24 che sarà inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.

Articolo 24 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446/1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 25 – Somme di modesta entità (importi minimi)

1. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione e del tributo provinciale, sia inferiore a Euro 12,00=.
2. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di Euro 30,00= (previsto dall'articolo 3, comma 10, del Decreto Legislativo n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.

Articolo 26 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Sissa Trecasali, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.
2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TARI per gli anni successivi.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 25 di questo regolamento.

Articolo 27 – Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'articolo 50, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente Regolamento delle entrate tributarie comunali.

Articolo 28 – Funzionario responsabile

1. La Giunta comunale designa il funzionario, cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa sui rifiuti e sui servizi. Il funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi e può rappresentare in giudizio l'ente nelle controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno dieci giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.

Articolo 29 – Sanzioni e interessi

1. Per l'omessa, incompleta o infedele denuncia si applicano le sanzioni nelle misure e nei modi stabiliti dalla legge.
2. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 30 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 31 – Norme transitorie e finali

1. Questo regolamento entra in vigore l'1 gennaio 2014.
2. Per l'anno 2014, il termine di versamento della prima rata scade il 31 ottobre, la seconda il 31 dicembre.
3. Per tutto quanto non previsto da questo regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.

ALLEGATO A

CATEGORIE DI UTENZA

Utenze non domestiche

Classe	Descrizione della classe
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso
16	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Attività artigianale tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste, spacci aziendali
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club, sala giochi

Utenze domestiche

1	Utenze domestiche con 1 componente
2	Utenze domestiche con 2 componenti
3	Utenze domestiche con 3 componenti
4	Utenze domestiche con 4 componenti
5	Utenze domestiche con 5 componenti
6	Utenze domestiche con 6 componenti ed oltre

ALLEGATO B

SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.